

Data: Fumane, 11 maggio 2024

Documento n°: 2.3

Oggetto: Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi

Ora: 00:50

Da Commissari Sportivi

A: Concorrente: Pasetto Andrea n. 81 – Lic. 354973 Int. C. Circuit Road – Cond. Pasetto Andrea lic. Int.C.
Circuit Road – Biasi Fabrizio lic. 469904 naz. C Circuit Road

A: Tutti i Concorrenti/Conduuttori – Direttore di Gara – Cronometristi – Ufficiali di Gara

6° RALLY DELLA VALPOLICELLA

I Commissari Sportivi avendo ricevuto il rapporto n. 4 del Direttore dei Gara (doc. 3.5), convocati telefonicamente presso la Direzione Gara e ascoltato il Concorrente ed entrambi in Conduuttori sotto elencati avendo considerato quanto sottoesposto, determinano quanto segue:

- **Vettura N°:** 81
- **Concorrente:** PASETTO Andrea
- **Conduuttori:** PASETTO Andrea/BIASI Fabrizio
- **Data e ora del fatto:** 10 maggio 2024 ore 21:29
- **Sessione:** Prova Speciale n.1 "Breonio" – postazione STOP
- **Fatto:** la vettura n. 81 non si ferma allo Stop e prosegue senza consegnare la tabella, alle ore 21:33 torna in controprova con la vettura superando il beige (cartello fine Zona Controllo) entrando, pertanto, in contromano nella zona di controllo arrecando grave pericolo per altri eventuali equipaggi in arrivo.
- **Violazione:** art. 21.3 Norme Generali Rally 2024 – divieto di percorrere in percorso in senso contrario, art. 89L RSN 2024 - condotta pericolosa
- **Visti gli articoli di riferimento:** art. 210.3 paragrafo III) RSN 2024 (Poteri di competenza dei Commissari Sportivi);

art. 89 RSN 2024 (Obblighi particolari dei Conduuttori);

art. 228 RSN 2024 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi);

artt. 216 bis lettera D (Sanzioni) – 227.10 lettera a (Esclusione) RSN 2024;

- **Decisione:** di escludere dalla manifestazione 6° Valpolicella Rally Concorrente PASETTO Andrea n. 81 Conduuttori 1° Pasetto Andrea e 2° Biasi Fabrizio.
- **Motivazione** Alle ore 00:15 sono stati ascoltati dai Commissari Sportivi i Conduuttori della vettura n. 81. Il Sig. Pasetto Andrea (Concorrente) ha dichiarato che aveva un guasto all'interfono e pertanto non ha inteso la comunicazione del fine prova continuando a proseguire a velocità sostenuta salvo, dopo circa mt. 300, rendersi conto del fatto, fermarsi, girare l'auto ritornando verso il fine prova pur riconoscendo la pericolosità della manovra e conoscendo che ciò non è consentito dalla norme sportive. Inoltre si sono scusati per quanto accaduto. Tuttavia, tale manovra risulta essere pericolosa e riconducibile a quanto indicato all'art. 89L RSN 2024 e vietata dall'art. 21.3 della NG Rally 2024.
Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra citata ed i Commissari Sportivi concludono che la penalità inflitta sia congrua non ritenendo necessari ulteriori provvedimenti. La presente decisione è stata presa in accordo agli artt. 210.3 par. III, 216 BIS, del RSN 2024.



Il Concorrente viene informato che avverso la presente decisione, qualora ne sussistano i presupposti, in base a quanto stabilito dal RSN e dal Regolamento di Giustizia Sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

I COMMISSARI SPORTIVI

TIMPANO Pancrazio Presidente 	FATTORELLI Stefano 	BOSCHETTO Fabio 
--	--	---

Ricevuta da parte del Concorrente la decisione n. 1 dei Commissari Sportivi

11 maggio 2024 alle ore 00:54

Firma



Esposto all'albo di gara 11 maggio 2024 ore 01:00